

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2009  
IL SINDACO  
Dott.ssa Francesca Pinese

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Luisa Greggio

*Comune di San Biagio di Callalta*

*Provincia di Treviso*

*Regolamento per gli interventi di  
assistenza sociale e di servizio sociale  
professionale nel territorio del Comune di  
San Biagio di Callalta*

## INDICE

### **CAPO I - Dei principi ispiratori**

- ART. 1 – Principi.
- ART. 2 - Finalità ed obiettivi.
- ART. 3 - Utenti ed interventi.
- ART. 4 - Rapporti con il cittadino.

### **CAPO II - Disposizioni generali**

- ART. 5 - Determinazione della situazione economica del richiedente.
- ART. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- ART. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.
- ART. 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

### **CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali**

- ART. 9 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.
- ART. 10 - Rapporti con il volontariato o con altre associazioni.
- ART. 11 - Definizione di Minimo Vitale.
- ART. 12 - Interventi di sostegno economico: criteri di erogazione.
- ART. 13 - Sostegni economici rivolti a famiglie con minori per servizi legati alla crescita e all'educazione.
- ART. 14 – Contributi economici per spese di riscaldamento domestico.
- ART. 15 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità. Definizione.
- ART. 16 - Fornitura pasti caldi a domicilio.
- ART. 17 - Telesoccorso e telecontrollo.
- ART. 18 - Soggiorni ricreativi climatici.
- ART. 19 - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.
- ART. 20 – Unità Valutativa Multidimensionale Minori.
- ART. 21 - Affidamento eterofamiliare
- ART. 22 - Servizi semi-residenziali e residenziali.
- ART. 23 – Piani di zona

### **CAPO IV - Del Procedimento**

- ART. 24 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.
- ART. 25 - Procedimento per l'accesso.
- ART. 26 – Istruttoria.
- ART. 27 – Decisione.
- ART. 28 - Norme di rinvio.
- ART. 29 – Entrata in vigore.

## **CAPO I - Dei principi ispiratori**

### **ART. 1 – Principi.**

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di San Biagio di Callalta tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di San Biagio di Callalta si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

### **ART. 2 - Finalità ed obiettivi.**

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

### **ART. 3 - Utenti ed interventi.**

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta che versino in condizioni di disagio e a rischio sociale e di emarginazione.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.

5. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

a) l'area economica personale;

b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;

c) l'area delle risorse di rete;

d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);

e) la situazione abitativa;

f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

### **ART. 4 - Rapporti con il cittadino.**

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari-assistenziali può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.

2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di San Biagio di Callalta e dell'Azienda unità sanitaria locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. U.V.M.D., ecc.).

3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti e/o non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

## **CAPO II - Disposizioni generali**

### **ART. 5 - Determinazione della situazione economica del richiedente.**

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n. 223/89) e le persone fiscalmente a carico.

### **ART. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.**

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal "regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2005.

### **ART. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.**

1. In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato al sostenimento o alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (artt. 433 e ss. Cod. Civ.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio.

2. Per le prestazioni agevolate l'ente erogatore può, qualora sussistano rilevanti e comprovati motivi, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 109/98, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 130/2000. Al nucleo in ogni modo definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.

4. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, fatte salve le spese personali pari ad un quinto dell'importo della pensione minima Inps, nonché con i propri beni mobili e immobili.

5. Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti comunali, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni siano previste all'universalità dei cittadini.

## **ART. 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.**

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, ai fini del presente regolamento.

2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (anche qualora sia titolare di una quota parte).

3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

## **CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali**

### **ART. 9 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.**

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.

2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.

3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e reperibili presenti nel territorio.

4. Gli interventi possono consistere in:

- a) Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi, es. contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio, per sostenere il costo dell'affitto, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per il rimpatrio di emigranti, assegni maternità e a nuclei numerosi con almeno tre figli minori, assegni di sollievo, contributi ai sensi della L.R. 8/86, contributi economici per riscaldamento domestico, ecc. per i quali si rimanda ai relativi regolamenti e atti normativi;
- b) Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- c) Interventi a favore delle persone anziane e disabili di supporto e a domicilio, quali assistenza presso l'abitazione, fornitura pasti caldi; servizio di telesoccorso e telecontrollo, servizi di accompagnamento, ecc.;
- d) Misure di tutela dei diritti del minore;
- e) Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
- f) Centri diurni e servizi semi-residenziali;
- g) Servizi residenziali;
- h) Realizzazione di soggiorni ricreativi per anziani.
- i) Realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;
- j) Indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

#### **Art. 10 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.**

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

#### **ART. 11 – Definizione di Minimo Vitale.**

1. Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non risultano disporre di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di San Biagio di Callalta assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala d'equivalenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 130/2000, l'ammontare corrispondente all'80% dell'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.

Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di equivalenza:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	80%T.M. x 1,00
2	80%T.M. x 1,57
3	80%T.M. x 2,04
4	80%T.M. x 2,46
5	80%T.M. x 2,85

Maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, della L. n. 104/92, o di invalidità civile superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e impresa.

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione parziale o totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi (come stabilito al successivo articolo 12).

4. Nel calcolo della situazione economica si tiene conto di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi socio-assistenziali), dei beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino. Nel suddetto calcolo, inoltre, verranno detratti dal totale dei redditi l'importo del canone di locazione fino ad un massimo di 300,00 euro mensili, le spese sanitarie fino ad un massimo di 50,00 euro mensili e le spese di riscaldamento fino ad un massimo di 50,00 euro mensili. Tali spese dovranno essere debitamente documentate.

5. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

6. Le richieste di integrazione al minimo vitale, per sostegni economici continuativi, avanzate da nuclei familiari composti da persone abili al lavoro non possono essere accolte.

7. I limiti sopra previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentate e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati e per progetti limitati nel tempo.

#### **ART. 12 - Interventi di sostegno economico: criteri di erogazione.**

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere: continuativo, temporaneo oppure straordinario.

3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art. 11.

4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso come previsto all'art. 11, comma 4, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.

5. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, ecc.).

#### **A) Assistenza economica continuativa**

A 1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini, soli o in coppia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- anziani ultrasessantacinquenni;
- persone con invalidità civile riconosciuta superiore al 46% o con la sola pensione (o assegno) di invalidità;
- persone interdette e/o soggette a tutela;
- nuclei in presenza di figli minori a rischio e/o con elevato disagio familiare e sociale.

A 2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'assistente sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.



A 3. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti, ecc.) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

### **B) Assistenza economica temporanea**

B 1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) soggetti di cui al punto A1;
- b) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno e/o con elevato disagio abitativo;
- c) nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro (es. a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio, ecc.);
- d) tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- e) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;

B 2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale che preveda tempi, modalità e verifiche periodiche.

B 3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi sei, eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi.

B 4. L'assistenza economica finalizzata al reinserimento consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.

B 5. E' motivo di esclusione e/o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente così come richiesto al punto precedente. E' altresì motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.

### **C) Assistenza economica straordinaria**

C 1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali ad esempio: spese eccezionali non prevedibili e improcrastinabili, per l'alloggio al fine di renderlo o mantenerlo agibile e/o salubre, per far fronte a calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o per il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, ecc. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 11.

C 2. L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di due volte l'anno.

C 3. Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte. L'accoglimento delle richieste di cui sopra è possibile soltanto se via sia stata

l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

C 4. L'esistenza delle condizioni di cui al punto 3 deve essere ampiamente motivata dal richiedente e accertata, laddove possibile, dall'Assistente Sociale competente.

#### **ART. 13. Sostegni economici rivolti a famiglie con minori per servizi legati alla crescita e all'educazione.**

1. Il Comune di San Biagio di Callalta si pone, tra i vari obiettivi, anche quello di sostenere le famiglie in disagiate condizioni economiche che abbiano figli minori a carico per favorire una loro più ampia e congrua integrazione nel tessuto sociale.

2. Gli interventi sono volti a sostenere il costo delle rette delle scuole materne, asili nido e/o di altri servizi o beni legati all'infanzia (es. latte, pannolini, ecc.) e all'adolescenza che non siano già ricompresi in altre forme di contributo - specifiche per servizi a minori - comunali, regionali o statali, (es. buoni scuola, contributi per i libri di testo, borse di studio, assegni di maternità, ecc.).

3. Gli interventi di sostegno economico sono valutati avendo come riferimento il minimo vitale.

4. Le domande vanno presentate ai servizi sociali comunali da chi esercita la potestà genitoriale.

#### **Art. 14 – Contributi economici per spese di riscaldamento domestico**

1. Il Comune di San Biagio di Callalta, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita di quei nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli, in cui vi è presenza di anziani con età uguale o superiore ai 65 anni, promuove annualmente un bando per l'assegnazione di un contributo economico a sostegno delle spese per il riscaldamento domestico.

2. Le domande compilate su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale vanno presentate, annualmente, corredate dalla documentazione comprovante le spese sostenute e dall'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. La soglia ISEE d'accesso a tale contributo e il termine di presentazione delle richieste, vengono fissati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

4. La somma annualmente destinata dall'Amministrazione Comunale per tale progetto andrà suddivisa, in parti uguali, tra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, con la precisazione che, nel caso in cui l'importo spettante individualmente dovesse superare l'effettiva spesa documentata, si procederà alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta.

#### **Art. 15 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità.**

##### **Definizione.**

Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.

Il ruolo dell'Ente Locale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; di dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; di verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i caregivers nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.

Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Operatori Socio Sanitari, Educatori, ecc.).

Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

### **Obiettivi dell'assistenza domiciliare**

- ✓ Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- ✓ Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- ✓ Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;
- ✓ Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- ✓ Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
- ✓ Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi - in particolare cronici - in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

### **Destinatari**

Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

I destinatari possono essere:

- Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
- Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.
- Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua ma che hanno una rete di supporto familiare e/o sociale.
- Nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di difficoltà di assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.

### **Accesso al servizio**

L'accesso al servizio di assistenza sociale domiciliare avviene previa valutazione complessiva dell'Assistente Sociale attraverso Valutazione Multidimensionale Monoprofessionale o in presenza di situazioni multiproblematiche attraverso l'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, prendendo in considerazione il contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare;
- Valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;

- Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
- Carenze igienico ambientali
- Aiuto nella somministrazione dei farmaci.

### Prestazioni

Il servizio è composto da distinte attività, coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.

Le prestazioni di aiuto domiciliare, relative ai bisogni personali dell'utente, possono essere:

- ✓ Assistenza all'igiene e cura della persona;
- ✓ Supporto ed educazione del caregiver;
- ✓ Assistenza domestica;
- ✓ Accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni.

Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte principalmente dall'O.S.S. o, su valutazione dell'Assistente Sociale, da Volontari e/o Lavoratori Socialmente Utili.

### Criteria di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare

Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli utenti del Servizio sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. Si rinvia inoltre, a quanto prevede la normativa, in termini di civilmente obbligati.

La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**I.S.E.E.**), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. n.109/98 e dal Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune, con modalità integrative volte a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito familiare non imponibile ai fini I.R.P.E.F. come indicato al seguente punto:

#### **Criteria per la determinazione della capacità contributiva**

La determinazione della capacità contributiva e della contribuzione al costo del servizio del richiedente la prestazione sociale agevolata, viene calcolata rispettando i seguenti criteri:

- Redditi esenti IRPEF dell'interessato (pensioni ed assegni sociali, rendite INAIL, pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, pensioni estere, etc.) nella misura del 30%;
- L'assegno di cura ai sensi della DGR n° 39 del 17.0 1.06, viene calcolato nella misura del 30%;
- La spesa documentata relativa ad assistenza prestata da assistenti familiari, viene calcolata nella misura del 30%.

La formula applicabile diventa pertanto:

$I.S.E.E. + [(30\% \text{ redditi esenti IRPEF} + 30\% \text{ assegni di cura}) - 30\% \text{ spese documentate assistenti familiari}]^* = ISEE SAD$

\*percepiti nell'anno precedente

#### ■ **Soglie di accesso al servizio**

Si individua quale **soglia minima di ISEE SAD** per la contribuzione al servizio agevolato:

€ 5.061,68 pari all'importo dell'assegno sociale INPS (per anno 2007 incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT).

La **soglia massima di ISEE SAD**, oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere la quota massima del costo del servizio, viene determinata in:

€ 14.612,15 (stabilita per assegno di cura a partire da 01/07/07) calcolata sui redditi 2006, incrementata per gli anni successivi dell'indice ISTAT

L'adeguamento della soglia minima e della soglia massima per l'accesso ai servizi del presente regolamento decorre dal 1° luglio di ogni anno sulla base della variazione Istat dell'indice F.O.I. (costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), verificatosi nel mese di dicembre dell'anno precedente.

#### **Determinazione delle fasce contributive**

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio e le relative fasce di I.S.E.E.-S.A.D. sono determinate annualmente con deliberazione dell'amministrazione Comunale.

#### **ART. 16 – Fornitura pasti caldi a domicilio.**

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente impossibilitati a muoversi o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.

2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di San Biagio di Callalta, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, all'Ufficio il quale ne terrà conto nella distribuzione del pasto.

3. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì al venerdì, nell'orario di pranzo, esclusi i giorni festivi. Nella giornata di venerdì è possibile la consegna di un pasto completo per la giornata di sabato. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza, o comunque incaricato, con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P.

4. Le quote di partecipazione a carico dell'utenza e le relative fasce della situazione economica equivalente sono individuate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 17 - Telesoccorso e telecontrollo: obiettivi e finalità.**

1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.
2. La domanda di attivazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo deve essere presentata al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla alla Ditta individuata dalla Regione per la gestione del servizio.
3. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta di cui al precedente punto 2. in base alla graduatoria predisposta dalla stessa.
4. Il servizio viene erogato gratuitamente.

## **ART. 18 – Soggiorni ricreativi climatici.**

1. Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, che viene offerto a tutti i cittadini anziani o pensionati, residenti nel Comune di San Biagio di Callalta, che abbiano compiuto 60 anni, in condizioni di autosufficienza psico-motoria. Il servizio viene esteso anche ai coniugi degli aventi diritto.

2. I cittadini interessati devono presentare richiesta presso l'Amministrazione Comunale nei tempi stabiliti annualmente da apposito bando.

3. Le quote di partecipazione a carico dell'utenza e le relative fasce della situazione economica equivalente sono individuate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

## **ART. 19 - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.**

1. Per i minori che, a causa di carenze familiari, sociali e/o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e di accudimento, parziale o totale, il Servizio Sociale professionale comunale, o su intervento della magistratura, o su domanda dei congiunti, o su segnalazione, di concerto con i servizi dell'età evolutiva dell'ULSS, e insieme ad altre figure professionali, predisporre progetti di intervento mirati:

- alla valutazione della situazione;
- alla prevenzione dal rischio di disagio psico-evolutivo e/o dall'abuso;
- al mantenimento nel proprio ambiente familiare fin tanto che ne sussistano i presupposti;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

2. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa del settore vigente (attualmente Legge 28 marzo 2001, n. 149 e Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989").

## **ART. 20 – Unità Valutativa Multidimensionale Minori.**

1. L'Unità Valutativa Multidimensionale Minori (U.V.M.D. Minori) è un gruppo di lavoro in cui si concretizza l'operatività dei Servizi socio-sanitari territoriali coinvolti, ciascuno per la propria competenza nella gestione della problematica minorile. L'U.V.M.D. ha funzione tecnico-progettuale in merito alla tutela minorile al fine di individuare le soluzioni più idonee nei singoli casi concreti.

2. L'U.V.M.D. interviene per finalità specifiche ed in particolare:

- a) Formalizzare i rapporti di collaborazione tra Comuni associati e U.L.S.S. per quanto attiene la gestione integrata della problematica minorile;
- b) realizzare una collaborazione inter-istituzionale efficace ed efficiente tra i Servizi territoriali;
- c) creare uno spazio istituzionalizzato tra operatori sullo stesso caso;
- d) garantire una presa in carico multi-professionale e multi-istituzionale delle situazioni;
- e) offrire la possibilità di un intervento sinergico mirato sui diversi soggetti coinvolti nel caso specifico (famiglia, minori, ecc.);
- f) ridurre il ricorso al Tribunale per i Minorenni in fase istruttoria.

3. I destinatari dell'U.V.M.D. sono tutti i minori, senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, provenienza, i quali necessitano di un intervento di tutela.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia, si intendono bisognosi di tutela i minori che si trovino in gravi situazioni di trascuratezza e/o pregiudizio quali:

- a) stato di trascuratezza fisico-igienico-sanitaria, affettiva ed educativa;
- b) stato di deprivazione materiale, affettiva ed educativa;
- c) stato di abbandono;
- d) stato di violenza ed aggressività contro il minore;
- e) abuso sessuale;

- f) problematiche comportamentali che rappresentano situazioni di disadattamento o di devianza (in embrione o già conclamate);
- g) casi che richiedono interventi congiunti sul minore e sulla famiglia, specie quando quest'ultima non collabora;
- h) minori che presentano difficoltà con genitori con chiare problematiche di tossicodipendenza o psichiatriche;
- i) deprivazione materiale ed affettiva dovuta ad incapacità o impossibilità materiale di gestione dei figli da parte dei genitori;
- j) inottemperanza dell'obbligo scolastico.

#### **ART. 21 - Affidamento eterofamiliare.**

1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai bambini e ai ragazzi, che si trovino momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza e/o il supporto in una famiglia (L. n. 149/01 artt. 1,2,4,5 e successivi).

2. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare, quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento agli specifici protocolli elaborati e stipulati con l'Azienda Ulss, presso la quale è stato istituito l'Ufficio Affidi. Quest'ultimo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

3. Il Servizio Sociale del Comune collabora con l'Ufficio Affidi dell'ULSS per la promozione dell'Istituto dell'Affido, nonché segnalando le potenziali disponibilità e risorse presenti sul territorio.

#### **ART. 22 - Servizi semi-residenziali e residenziali.**

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.

2. I presidi residenziali, qualora sia da escludersi l'ipotesi dell'affido familiare o eterofamiliare di cui all'art. 21, rivolti ai/alle bambini/e, ai ragazzi e ai giovani possono essere:

- centro di pronta accoglienza
- casa per la gestante e per la madre con figlio
- casa di accoglienza per l'infanzia
- comunità a dimensione familiare
- casa famiglia o gruppo famiglia
- gruppo appartamento
- istituti, fino al 31 dicembre 2006.

3. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:

- residenze sociali assistite/ comunità alloggio/case famiglia
- comunità alloggio protette
- centri residenziali
- residenze sanitarie assistenziali.

4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.

5. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:

- Centri diurni
- Centri educativi ed occupazionali per disabili.
- Centri di lavoro guidato

□ Centri di aggregazione.

6. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente non autosufficiente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applica quanto definito agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento.

#### **ART. 23 – Piani di Zona.**

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della legge n. 328/2000.

2. Il Piano di Zona, recepito con accordo di programma, di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000, presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano stesso.

### **CAPO IV - Del Procedimento**

#### **ART. 24 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.**

1. L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati o, nell'impossibilità di questi, a un familiare.

2. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di San Biagio di Callalta presso gli uffici preposti individuati dall'Ente Locale.

3. L'iniziativa può essere assunta dal Comune nei casi di particolare necessità ed urgenza e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

#### **ART. 25 - Procedimento per l'accesso.**

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata, in forma scritta, al Comune di San Biagio di Callalta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445, concernente altresì le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello predisposto e stabilito dal servizio competente sulla base della legislazione all'epoca vigente.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà.

3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento, del responsabile del procedimento, nonché dell'esito finale dello stesso.



6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

#### **ART. 26 – Istruttoria.**

1. La domanda di cui all'art. 24, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione obbligatoria mancante dovrà comunque essere prodotta entro i successivi 15 giorni. Eventuale ulteriore documentazione, richiesta da parte dell'ufficio per una adeguata istruzione della pratica, dovrà essere prodotta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, previsti, rispettivamente, per la presentazione di una domanda completa di tutta la documentazione obbligatoria, nonché per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, salvo gravi e/o giustificati impedimenti, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

2. L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le visite a domicilio che ritiene necessarie ai fini della stessa, redige, se necessario, una relazione di valutazione corredata eventualmente dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto d'intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali e dagli accordi di programma e protocolli d'intesa con l'Ulss competente o con altri specifici Enti.

#### **ART. 27 – Decisione.**

1. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

- a) In caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi o l'eventuale progetto;
- b) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

2. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati.

3. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli interventi sono stabiliti nei limiti delle risorse messe a disposizione per le diverse finalità dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione fino ad esaurimento. Eventuali ulteriori richieste presentate nel corso dell'anno saranno subordinate all'incrementazione delle risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione stessa.

5. Per quanto concerne le prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, assistenza educativa, servizio pasti, ecc.), fatta salva la disponibilità di bilancio, possono essere previste liste d'attesa per i richiedenti qualora il monte orario degli operatori professionali risulti al completo e non siano effettuabili ulteriori razionalizzazioni delle risorse. In tali casi sarà data precedenza ai cittadini che presentino situazione di maggiore gravità e/o minore rete familiare di sostegno. A parità di gravità verrà seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.

6. Il servizio e la presa in carico del caso possono essere sospesi, chiusi o archiviati su richiesta dell'utente e/o su motivata valutazione del servizio sociale professionale.

#### **ART. 28 - Norme di rinvio.**

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

### **ART. 29 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.